

LINEE GUIDA

PRODUZIONI ORTOFRUTTICOLE IG

Ottobre 2024

INDICE

Premessa	3
1 - Principale normativa di riferimento	3
2 - Termini e definizioni	4
3 - Adesione al sistema di controllo	5
4 - Procedure di riconoscimento	6
5 - Modifiche intervenute successivamente all’inserimento nell’elenco dei soggetti riconosciuti	6
6 - Recesso o cessazione, sospensione volontaria dell’attività, subentro	7
7 - Requisiti di conformità	8
8 - Indicazioni per i soggetti della filiera	8
9 - Informazioni periodiche da trasmettere all’OdC	10
10 - Controlli dell’OdC per la verifica del mantenimento dei requisiti	10
11 - Registrazione dell’attività di controllo svolta dall’OdC	13
12 - Revisione dell’analisi	13
13 - Non conformità	14

Premessa

Il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano della Denominazione Origine Protetta (DOP) o della Indicazione Geografica Protetta (IGP) siano ottenuti in conformità al relativo Disciplinare e che la rispondenza ai requisiti disciplinati sia controllata da Organismo di Controllo (di seguito OdC) autorizzati dagli stati membri.

L'Organismo di Controllo autorizzato ai sensi dell'art. n. 53 della legge 128/98 così come sostituito dall'articolo n. 14 della legge 526/99 - ha definito per la (indicare la DOP o IGP), il presente Piano di Controllo (PdC) per lo svolgimento delle verifiche di conformità.

Il presente Piano descrive l'insieme delle attività di controlli (documentali, ispettive ed analitiche) da effettuarsi lungo la filiera della.... (indicare la DOP o IGP), affinché venga garantito il rispetto del disciplinare di produzione e si applica, per le specifiche parti di pertinenza, a carico dei seguenti soggetti (operatori) della filiera di produzione della DOP o IGP: produttore agricolo, intermediario e confezionatore.

NB Eventuali altre figure (ad es vivaista, sgusciatore, essiccatore, molitore, confezionatore IV gamma, ecc..) saranno inseriti nel piano dei controlli se presenti nel disciplinare di produzione.

1 - Principale normativa di riferimento

- Reg. (UE) n. 2024/1143, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
- Reg. (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Regolamento di riconoscimento della IG (indicare gli estremi della GUUE di pubblicazione);
- Reg. (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
- Disciplinare di produzione della IG (indicare gli estremi della GU di pubblicazione);
- (OVE PRESENTE) Decreto di riconoscimento del Consorzio di tutela della IG e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
- L.128/1998 - L. Comunitaria 1995-97, con particolare riferimento all'art. 53 così come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999;
- D. Lgs 15.12.2017, n. 231, concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 170 del 12 agosto 2016;
- D. Lgs 19.11.2004, n. 297, Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di

taratura;

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 – Requisiti relativi agli organismi che gestiscono i sistemi di certificazione di prodotti, processi e servizi.

2 - Termini e definizioni

Attività di controllo	Esame documentale, ispettivo ed analitico mediante il quale l'Organismo di controllo verifica il rispetto dei requisiti di conformità specificati nel presente Piano dei Controlli ai fini del rilascio dell'attestazione di conformità (ovvero il certificato di riconoscimento e/o la certificazione di conformità)
Autocontrollo	Attività di riscontro e documentazione, attuata da parte degli operatori della filiera produttiva della IG, che consente di dare evidenza oggettiva del rispetto dei requisiti di conformità specificati nel disciplinare di produzione
Non conformità (NC)	Mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione per il processo produttivo, la materia prima e/o il prodotto, o mancato rispetto delle disposizioni previste dal Piano dei Controlli
Non conformità lieve (NC lieve)	Non conformità che non pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso
Non conformità grave (NC grave)	Non conformità che ingenerano l'esclusione della materia prima e/o del prodotto e pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso.
Azione correttiva	Insieme delle azioni intraprese dall'operatore, al fine di eliminare le cause che hanno determinato una non conformità
Autorità	Sono rappresentate dal MASAF (Autorità competente nazionale) e dalle Amministrazioni Regionali per il territorio di loro competenza
Autorità di vigilanza	Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e Regioni e Province autonome interessate alla IG
OdC	Organismo di controllo autorizzato
Consorzio di Tutela	Consorzio di Tutela riconosciuto, qualora incaricato dal MASAF secondo quanto previsto dall'Art. 14 della Legge 526-1999.
Disciplinare di produzione	Documento i cui contenuti sono definiti dall'art. 49 Reg. (UE) n. 2024/1143 e depositato presso il MASAF. Specifica quali sono i requisiti obbligatori per la IG e i procedimenti necessari per la sua realizzazione.
Denominazione di origine protetta/Indicazione Protetta	Definizione di cui all'art. 46 del Reg. (UE) 2024/1143.
Produttore Agricolo	soggetto riconosciuto anche in forma associata (es. Coop/OP), che mediante la conduzione di terreni ubicati nella zona di

	produzione della (indicare la DOP o IGP) conferisce prodotto idoneo al confezionamento
Intermediario	soggetto riconosciuto che effettua operazioni di acquisto e vendita di prodotto idoneo alla (indicare la DOP o IGP), non effettuando alcuna manipolazione di prodotto, eventualmente provvedendo al solo magazzinaggio temporaneo dello stesso prodotto presso i propri impianti
Confezionatore	soggetto riconosciuto che utilizzando prodotto idoneo alla IG procede al suo confezionamento del prodotto e all'apposizione del logo identificativo della (indicare la DOP o IGP)
Comitato di Certificazione	Organo dell'OdC al quale è attribuito il compito e la responsabilità di valutare le pratiche relative ai soggetti che hanno accesso al Sistema di Certificazione (acronimo: CdC)
Certificazione di Conformità	Atto mediante il quale l'OdC attesta che uno o più lotti di prodotto sono stati ottenuti nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione
Certificato di riconoscimento	Atto mediante il quale l'OdC dichiara che un operatore è formalmente iscritto nell'elenco degli operatori riconosciuti della (indicare la DOP o IGP)

NB: eventuali altre categorie di operatori potranno essere inserite nelle definizioni e nel piano dei controlli (ad es. sgusciatore; essiccatore; etc.).

3 - Adesione al sistema di controllo

Tutti gli operatori della filiera al fine di poter concorrere alla realizzazione del prodotto..... (indicare la DOP o IGP) devono presentare specifica richiesta all'OdC inoltrando la *Domanda di adesione al Sistema di Controllo e Certificazione* utilizzando specifico modulo.

La Domanda di adesione, sottoscritta dall'operatore, può essere consegnata all'OdC:

- a) direttamente dal soggetto richiedente;
- b) dal Consorzio di Tutela incaricato in nome e per conto dei propri soci;
- c) da altro soggetto a condizione che i richiedenti predispongano apposita delega per la consegna della domanda.

Con l'atto di presentazione della *Domanda di adesione al Sistema di Controllo e Certificazione*, ciascun soggetto:

- accetta integralmente i contenuti del Piano di Controllo per la (indicare la DOP o IGP);
- si impegna a garantire la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare ed a tenere le registrazioni che ne dimostrano la conformità;
- si impegna a collaborare con l'OdC facilitando l'attività di controllo svolta dagli ispettori (con o senza preavviso) in tutte le sue fasi ed articolazioni;
- si impegna al pagamento delle tariffe previste per l'adesione e la permanenza nel sistema;
- si impegna ad utilizzare i riferimenti alla (indicare la DOP o IGP) solo dopo aver ricevuto il certificato di riconoscimento che attesta l'iscrizione all'elenco degli operatori riconosciuti;

L'adesione al sistema per il **produttore agricolo** va presentata entro il..... e deve essere corredata dalla documentazione prevista nel modulo di adesione, fatta salva la possibilità per OdC di accettare oltre tale termine a fronte di tempistiche idonee per la verifica della conformità.

Il rinnovo dell'adesione per medesimi operatori, va presentata entro il di ciascun anno.

In caso di mancata comunicazione l'OdC, previa comunicazione all'interessato, provvede alla cancellazione dell'operatore dall'elenco dei soggetti riconosciuti se lo stesso non intende rimanere nel sistema dei controlli.

(In alternativa)

Il rinnovo dell'adesione al sistema si intende confermata automaticamente ogni anno e vale sino a rinuncia da parte dell'operatore che dovrà essere comunicata all'OdC con le modalità definite al paragrafo 6.

NB Per gli **altri operatori**, salvo specifiche indicazioni da parte dell'OdC l'adesione al sistema dei controlli potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno mentre per il rinnovo come per i produttori agricoli dovrà essere indicata una data precisa o in alternativa il rinnovo dovrà intendersi automatico.

4 - Procedure di riconoscimento

Ricevuta la domanda di cui al punto 3 e la documentazione allegata, l'OdC verificata la completezza e la correttezza delle informazioni e della documentazione trasmessa effettua (o in alternativa pianifica) la verifica ispettiva iniziale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, per il controllo dei requisiti.

Nel corso della verifica ispettiva iniziale l'OdC controlla la corrispondenza di quanto dichiarato nella domanda, l'idoneità del soggetto e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati per la specifica attività svolta dal richiedente; in particolare, oggetto della valutazione iniziale saranno:

- per i produttori agricoli: la coerenza con le informazioni fornite nella domanda iniziale (ad esempio ubicazione delle superfici, numero delle piante, quaderno di campagna, fascicolo aziendale aggiornato, ecc.);
- per i confezionatori: la coerenza con le informazioni fornite nella domanda iniziale e la disponibilità di locali, attrezzature ed impianti idonei per l'attività svolta, il rispetto delle norme cogenti (es. DIA/SCIA Sanitaria) nonché l'adeguatezza dei sistemi per l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto;
- per gli intermediari: la coerenza con le informazioni fornite nella domanda iniziale e la disponibilità di mezzi ed attrezzature idonee per il trasporto, il rispetto delle norme cogenti (es. DIA/SCIA Sanitaria) e l'eventuale stoccaggio, separando il prodotto idoneo alla (indicare la DOP o IGP) da quello non idoneo, nonché l'adeguatezza dei sistemi per l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto.

NB qualora siano presenti altre figure di operatori andrà specificato in cosa consiste la valutazione iniziale.

4.1 Riconoscimento dell'operatore

Acquisiti gli esiti della visita ispettiva iniziale e la documentazione prevista dal presente piano, il soggetto interno all'OdC deputato al riesame dell'attività di valutazione avanza al Comitato di Certificazione dell'OdC, che delibera entro 15 giorni, la proposta di inserimento dell'operatore nell'*Elenco degli operatori riconosciuti* della (indicare la DOP o IGP). Se la valutazione è positiva l'operatore è formalmente iscritto nel già menzionato elenco e riceve dall'OdC la relativa comunicazione (Certificato di riconoscimento).

Nel caso in cui dalla visita emergano circostanze difformi da quanto dichiarato e pregiudizievoli la conformità al disciplinare o emergono motivi che possono ostacolare il rilascio del certificato, la procedura viene chiusa o sospesa fino al soddisfacimento del requisito previsto, ove possibile. Laddove l'Operatore non ottemperi alle richieste di adeguamento entro trenta (30) giorni, l'OdC chiude l'istruttoria e invia al richiedente comunicazione di chiusura della pratica.

Della decisione assunta viene data informazione al richiedente e al Consorzio di Tutela riconosciuto, ove esistente, per gli atti conseguenti, entro 10 giorni dalla delibera del Comitato di Certificazione.

5 - Modifiche intervenute successivamente all'inserimento nell'elenco dei soggetti riconosciuti

Qualora le situazioni descritte nella Domanda di adesione e nella documentazione allegata alla stessa fossero oggetto di variazioni (strutturali, produttive, organizzative, anagrafiche, ecc.), i soggetti della filiera riconosciuti sono tenuti a comunicare per scritto o via mail all'OdC – entro 6 (è possibile indicare 10 o 15) giorni dal loro accadimento – le modifiche intervenute, allegando eventuale nuova documentazione, salvo il

caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria, di cui deve essere data comunicazione entro 24 ore. In quest'ultimo caso l'operatore sospende immediatamente l'utilizzazione, per qualsiasi fine, del riferimento alla (indicare la DOP o IGP).

L'OdC svolgerà le necessarie verifiche documentali riservandosi la facoltà di richiedere eventuali integrazioni documentali e di effettuare, se ritenuto necessario, una verifica ispettiva finalizzata ad accertare che il soggetto mantenga i requisiti che ne hanno consentito il riconoscimento iniziale e l'inserimento nell'apposito *Elenco dei soggetti riconosciuti*.

In ogni caso le modifiche intervenute saranno oggetto di valutazione nel corso dei controlli ordinari effettuati dall'OdC secondo quanto previsto dal presente Piano di Controllo.

6 - Recesso o cessazione, sospensione volontaria dell'attività, subentro

L'operatore che intende cessare l'attività ed uscire dal sistema dei controlli o solo sospendere temporaneamente la propria attività produttiva, è tenuto a comunicarlo preventivamente all'OdC almeno 7 giorni prima dell'evento. (Come per la domanda di adesione anche questa comunicazione può essere eventualmente trasmessa dal Consorzio di tutela su specifica delega). Il soggetto che intende riprendere l'attività dopo un periodo di sospensione volontaria dovrà comunicarlo almeno 15 giorni prima all'OdC indicando eventualmente se siano intervenute variazioni strutturali durante il periodo di sospensione.

Alla ripresa delle attività, dopo la sospensione, l'OdC esegue, in corrispondenza della prima produzione, una visita ispettiva volta a verificare il mantenimento delle condizioni che avevano permesso il rilascio del certificato di riconoscimento.

Il soggetto che ha presentato la richiesta di recesso verrà cancellato dal relativo *Elenco dei soggetti riconosciuti* dall'OdC; pertanto, qualora intendesse nuovamente partecipare alla filiera, dovrà essere nuovamente sottoposto all'iter completo di riconoscimento.

La cancellazione dagli elenchi obbliga gli operatori a sospendere l'utilizzo dei marchi di conformità delle etichette, della carta intestata e di tutti i documenti nei quali compaiano i riferimenti alla (indicare la DOP o IGP).

La cancellazione dell'operatore dagli elenchi dell'OdC potrà essere effettuata anche senza ricevimento di una notifica di recesso, su delibera del Comitato di Certificazione, nel caso in cui l'operatore non risulti aver partecipato alla realizzazione della IG per un periodo di 24 mesi.

In tal caso l'OdC invierà una comunicazione preventiva informando l'operatore della possibilità di cancellazione dall'elenco dei soggetti riconosciuti. Trascorsi 30 giorni senza che l'operatore esprima volontà contraria, l'OdC procederà alla cancellazione dell'operatore dall'elenco dei riconosciuti.

La cancellazione dell'operatore dagli elenchi dell'OdC potrà essere effettuata anche nel caso in cui:

- viene accertato, a seguito controlli documentali o ispettivi, che l'operatore ha cessato l'attività e l'insediamento produttivo è di fatto dismesso, chiuso o abbandonato;
- l'operatore riconosciuto è dichiarato fallito.

Si precisa che gli operatori che sospendono volontariamente l'attività o che cessano definitivamente l'attività nel corso dell'anno sono comunque tenuti a versare la tariffa annuale fissa e l'eventuale quota variabile sino a quel momento maturata.

Nei casi di subentro di un nuovo operatore (successione, variazione di ragione sociale o forma giuridica), per la medesima attività, qualora dalla domanda di subentro/voltura si riscontri che il subentro comporta esclusivamente il trasferimento soggettivo del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dall'appartenenza del cedente al circuito IG, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali che hanno consentito l'iscrizione dell'azienda subentrata nel registro degli operatori riconosciuti, ne consegue l'iscrizione della stessa, a seguito della valutazione della pratica da parte del Comitato di Certificazione, nel relativo elenco della(indicare la DOP o IGP). senza l'effettuazione della verifica iniziale. La pratica non verrà

portata alla valutazione del Comitato di Certificazione nel caso in cui non vi sia una modifica del CUA e/o nel caso vi sia la modifica della sola sede legale.

In tutti gli altri casi, l'OdC pianificherà una verifica ispettiva a riscontro della conformità aziendale che, se confermata, comporta l'iscrizione della stessa nell'*Elenco degli operatori riconosciuti* della (indicare la DOP o IGP)....., a seguito della valutazione della pratica da parte del Comitato di Certificazione.

7 - Requisiti di conformità

I requisiti di conformità verificati dall'OdC per ciascun soggetto partecipante alla filiera, sia nella fase di inserimento nel sistema dei controlli che nella fase di mantenimento, sono sinteticamente riportati nell'allegata tabella 1 con il relativo riferimento al disciplinare di produzione e/o ai paragrafi del presente piano di controllo.

8 - Indicazioni per i soggetti della filiera

Gli operatori della filiera inseriti nel sistema dei controlli predispongono un piano di autocontrollo aziendale dal quale deve risultare in che modo e con quale frequenza vengono effettuate le verifiche (documentali e analitiche) per il rispetto dei requisiti, di cui alla tab.1 del punto precedente, e rendono disponibili per i controlli dell'OdC i documenti e le informazioni di seguito riportate.

8.1 Produttore Agricolo

Il produttore agricolo, ai fini dell'idoneità del prodotto destinato alla IG e della tracciabilità della IG, deve garantire e mantenere in autocontrollo registrazioni adeguate a fornire evidenza del rispetto del disciplinare di produzione e dell'identificazione del prodotto idoneo, che consenta di verificare:

- l'identificazione delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione;
- l'acquisto del materiale di propagazione con l'indicazione del fornitore, le relative quantità acquistate ed utilizzate (ove previsto dal disciplinare di produzione);
- l'effettiva consistenza ed i riferimenti catastali degli appezzamenti coltivati a IG;
- il rispetto delle modalità di coltivazione in linea con il disciplinare di produzione, al fine di verificare anche i quantitativi prodotti rispetto al limite di resa (ove previsto dal disciplinare);
- la registrazione degli interventi culturali ove previsti (es. quaderno di campagna.....);
- l'identificazione del prodotto idoneo alla IG dalla raccolta sino alla cessione;
- la registrazione delle quantità prodotte/conferite o documentazione equivalente dalla quale si possa desumere la quantità di prodotto ottenuto e venduto/conferito con relativo destinatario;
- la documentazione di vendita (DDT, fatture, etc.).

Nella fase di vendita/conferimento il prodotto idoneo alla IG deve essere identificato con apposita documentazione (DDT o altro) che espliciti: il produttore agricolo, il destinatario e la quantità oggetto di consegna e che riporti, inoltre, la dicitura ".....idoneo a (indicare la DOP o IGP)" o simili.

8.2 Intermediario

L'operatore che esercita la funzione di intermediario, ai fini della tracciabilità e controllo di conformità, deve:

- Assicurarsi – contattando l'OdC o verificando direttamente sul sito dell'OdC l'elenco degli operatori iscritti - che le Aziende Agricole e/o gli operatori dai quali intende acquistare/ritirare prodotto idoneo alla IG siano inseriti nel sistema di controllo e che pertanto il prodotto possa effettivamente essere destinato alla filiera tutelata;
- Predisporre ed aggiornare un elenco/tabella dei propri conferenti;

- Controllare la documentazione accompagnatoria le forniture/conferimenti, e dare dimostrazione dell'avvenuto controllo;
- Tenere un registro di carico e scarico dal quale si possa desumere la quantità di(prodotto) entrata ed uscita giornalmente con il relativo conferente/venditore/acquirente;
- Identificare eventuali celle o magazzini di stoccaggio, garantire la separazione del prodotto idoneo a IG da quello non idoneo;

Si precisa inoltre che l'intermediario deve:

- accompagnare, ciascuna fornitura di prodotto idoneo, con una dichiarazione riportante la frase "..... idoneo a(indicare la DOP o IGP)" o simili;
- conservare la documentazione che accompagna ciascuna fornitura di prodotto idoneo a IG e renderla disponibile ad ogni richiesta dell'OdC;

Qualora la documentazione accompagnatoria fosse mancante, o carente al punto da comprometterne la tracciabilità, il prodotto è da considerarsi non idoneo e pertanto non potrà essere destinato alla filiera tutelata;

8.3 Confezionatore

Il confezionatore per la tracciabilità delle attività svolte predispone per i controlli di conformità:

1) **Registro di carico/scarico** del prodotto o documentazione equivalente, dal quale si possa desumere:

- Data di acquisto/conferimento del prodotto;
- Identificazione del fornitore;
- Quantità di prodotto acquistato;
- Lotto del produttore;
- Lotto eventualmente riassegnato;
- Quantità di prodotto confezionato ed etichettato come (indicare la DOP o IGP) venduto sul mercato e/o Q.tà di prodotto venduto a trasformatori per la successiva lavorazione;
- Quantità di prodotto idoneo non confezionato ed etichettato come (indicare la DOP o IGP).

2) **Cartelli/etichette** che permettano di identificare nonché di individuare tutto il prodotto in giacenza all'interno dello stabilimento e nelle celle di stoccaggio; da cui sia possibile risalire al:

- Tipo di prodotto;
- Lotto;
- Fornitore.

3) **Scheda di valutazione interna** che dia evidenza dell'autocontrollo effettuato sul prodotto per la verifica delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche disciplinate. (La frequenza dei controlli fisici, organolettici e analitici potrà essere opportunamente calibrata in funzione dei volumi produttivi tenuto conto della stagionalità delle produzioni -vedi tab. 4a).

4) **Registro delle Non conformità e dei Reclami**, nel quale vanno annotate le eventuali non conformità accertate in autocontrollo e gli eventuali reclami ricevuti dai propri acquirenti/fornitori.

NB qualora siano presenti altre figure di operatori andranno specificati gli adempimenti e obblighi a carico dei singoli operatori.

8.4 Separazione delle produzioni IG

Gli operatori assoggettati al controllo devono garantire la separazione del prodotto idoneo alla (indicare la DOP o IGP)” da ogni altro prodotto generico eventualmente detenuto o realizzato presso lo stesso sito, adottando criteri di separazione spaziale delle produzioni idonee a IG e non idonee o, in alternativa, utilizzando criteri di separazione temporale delle lavorazioni mediante il differimento temporale delle stesse.

Nel caso di separazione “spaziale” l’operatore deve identificare le linee di lavorazione, gli impianti, i locali utilizzati ai fini della “..... (indicare la DOP o IGP)”.

Nel caso di separazione “temporale” delle produzioni le registrazioni delle operazioni dovranno contenere gli elementi atti a dimostrare la separazione della “..... (indicare la DOP o IGP)” da ogni altro prodotto generico eventualmente detenuto o realizzato presso lo stesso sito.

Le produzioni destinate alla “..... (indicare la DOP o IGP)” devono essere mantenute distinte dal prodotto generico ed opportunamente identificate e registrate in modo tale da essere in ogni momento distinguibili.

Il rispetto della separazione delle produzioni sarà oggetto di verifica da parte dell’OdC nel corso delle verifiche ispettive.

9 - Informazioni periodiche da trasmettere all’OdC

Al fine di agevolare il controllo documentale da parte dell’OdC ciascun soggetto della filiera è tenuto a trasmettere al proprio OdC le informazioni periodiche contenute nell’allegata tabella 2.

In caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni richieste entro i termini previsti, l’OdC solleciterà l’operatore alla trasmissione delle stesse entro 15 giorni. In caso di ulteriore mancata comunicazione entro la scadenza prevista dal sollecito, l’OdC effettuerà una verifica ispettiva supplementare per il reperimento e il riscontro delle informazioni non ricevute dall’operatore.

10 - Controlli dell’OdC per la verifica del mantenimento dei requisiti

L’OdC, a partire dall’anno successivo a quello del riconoscimento, effettua periodici controlli (documentali, ispettivi ed analitici) per la verifica del rispetto dei requisiti del disciplinare di produzione e degli adempimenti previsti dal presente Piano di Controllo, da parte di tutti gli operatori inseriti nell’elenco di cui al punto 4.1.

In particolare, l’OdC verifica:

- la capacità degli operatori di garantire l’identificazione e rintracciabilità delle materie prime e del prodotto finale in entrata e in uscita;
- l’effettivo rispetto delle modalità di coltivazione, lavorazione, confezionamento e dei parametri del prodotto finito previsti dal disciplinare di produzione;
- la presenza, l’idoneità e l’aggiornamento della modulistica e dei registri impiegati ed in generale la corretta gestione della documentazione sopracitata.

10.1 Controlli documentali

Sono ordinariamente svolti sia sulla documentazione che ciascun operatore è tenuto ad inviare all’OdC nel corso dell’anno (vedi allegata tab. 2) che sui documenti (registri, etc.) indicati nei punti precedenti, che gli operatori devono detenere e rendere disponibili all’OdC nel corso delle verifiche ispettive.

10.1.2 Controlli di conformità delle etichette

L’OdC verifica a campione la conformità al disciplinare di produzione dei sistemi di etichettatura e confezionamento, di designazione e di presentazione della DOP o IGP (indicare acronimo pertinente), preventivamente alla sua immissione in commercio.

In relazione agli elementi di designazione e presentazione della DOP o IGP (indicare acronimo pertinente), i confezionatori devono attenersi a quanto previsto dal disciplinare di produzione. Nella presentazione del prodotto deve inoltre essere riportata la presente dicitura “Certificato da Organismo di controllo autorizzato

dal Ministero competente” seguito dalla parola ITALIA o dalla bandiera italiana. Tale dicitura potrà essere tradotta nelle lingue dei Paesi di destinazione del prodotto.

Ferme restando le funzioni di verifica del rispetto del disciplinare di produzione da parte dell’OdC, il Consorzio di tutela, nell’esercizio delle funzioni di tutela della (indicare la DOP o IGP) e di assistenza tecnica attribuite dalla normativa in materia, può effettuare un’attività di valutazione o approvazione preventiva dell’etichetta antecedentemente all’impiego delle medesime da parte degli operatori.

10.2 Controlli ispettivi ordinari

I controlli ispettivi vengono effettuati periodicamente presso gli operatori della filiera censiti al momento dell’inserimento degli stessi nel sistema dei controlli della (indicare la DOP o IGP). Lo scopo dei controlli ispettivi è quello di verificare il mantenimento dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione.

I controlli ispettivi vengono svolti nel periodo più funzionale al controllo stesso ed ordinariamente al momento in cui gli operatori sono attivi.

10.2.1 Entità dei controlli ispettivi ordinari

Nell’allegata tabella 3 è riportata la percentuale di operatori che annualmente saranno oggetto ad almeno una visita ispettiva ordinaria da parte dell’OdC.

Per l’individuazione dei soggetti a carico dei quali non viene effettuata annualmente la visita ispettiva, l’OdC effettua un sorteggio secondo una propria procedura interna. Le operazioni di sorteggio sono eseguite entro il mese di per ciascuna categoria di operatori iscritti in elenco alla data del in modo tale che i controlli siano svolti entro l’anno solare. (altra ipotesi. Il sorteggio sarà eseguito entro il mese di per ciascuna categoria di operatori, iscritti in elenco alla data del ed eventualmente integrato entro il, tenendo conto delle comunicazioni ricevute operatori.)

In alternativa al sorteggio (L’OdC, per l’individuazione degli operatori da controllare, predisposizione una specifica analisi del rischio basata su parametri oggettivi quali ad esempio: non conformità gravi accertate nei tre anni precedenti, dimensioni aziendali in termini di prodotto lavorato, quantità di prodotto certificato, data ultima ispezione, eventi climatici avversi, ecc...)

NB. In tal caso l’OdC dovrà dare evidenza dei criteri adottati per l’analisi del rischio in questo punto del piano).

10.3 Verifiche ispettive supplementari

Sono ulteriori controlli effettuati dall’OdC a seguito di:

- segnalazioni circoscritte e documentate pervenute dal Consorzio di tutela riconosciuto concernenti irregolarità accertate a carico degli operatori;
- specifiche non conformità gravi accertate a carico dell’operatore individuate nella successiva tabella 5;
- eventi per i quali l’OdC ritiene opportuno procedere ad una visita ispettiva supplementare (in questi casi l’OdC dovrà informare l’Ufficio ICQRF territorialmente competente i motivi per i quali intende effettuare il controllo);
- nei casi in cui l’operatore non ha trasmesso all’OdC le informazioni periodiche di cui alla tabella 2.

10.4 Controlli fisici, organolettici ed analitici sul prodotto (Certificazione a campione o lotto per lotto)

Per la verifica dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per il prodotto finito di cui alla tabella 1, vengono effettuati dall’OdC controlli fisici, organolettici ed analitici (qualora alcune delle verifiche sul prodotto vengano effettuate direttamente dall’ispettore occorre dettagliare come vengono gestite, comprese le eventuali non conformità riscontrate).

Il campionamento del prodotto verrà effettuato nel rispetto delle procedure ufficiali di campionamento che saranno esplicitate nel verbale prelievo campioni.

Per la determinazione di parametri analitici, ciascun campione finale di prelievo sarà suddiviso in quattro (o tre) aliquote omogenee delle quali una viene lasciata all'operatore due (una) vengono/viene inviate/a al laboratorio di analisi accreditato alla norma ISO/IEC 17025 per le specifiche prove, una viene conservata dall'OdC per l'eventuale revisione.

NB. Occorre esplicitare le modalità di campionamento ed in particolare come viene identificato il lotto o la partita destinato/a al campionamento.

NB. Qualora l'OdC non optasse per la certificazione lotto per lotto, potrà essere previsto per l'operatore l'obbligo di una richiesta di autorizzazione all'immissione al consumo del primo lotto di produzione. In tal caso, la commercializzazione del primo lotto come IG potrà avvenire solo dopo che sarà stata accertata la conformità delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto e l'operatore avrà ricevuto l'autorizzazione da parte dell'OdC.

10.4.1 Certificazione a campione

L'OdC, dopo aver verificato documentalmente la tracciabilità del prodotto, effettua presso gli operatori della filiera interessati prelievi di campioni di prodotto finito con la frequenza indicata nell'allegata tabella 4b, che tiene conto dei volumi di prodotto lavorato.

(In alternativa)

10.4.1 Certificazione lotto per lotto

Per la verifica dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per il prodotto finito di cui alla tabella 1, vengono effettuati dall'OdC controlli analitici (chimico-fisici e organolettici) sistematici su ciascun lotto di produzione pronto per la commercializzazione.

L'operatore, tramite l'apposito modulo (MOD *Certificazione lotto*) inoltra all'OdC la richiesta di certificazione. L'OdC, dopo aver verificato documentalmente la tracciabilità del prodotto, effettua il prelievo del campione rappresentativo del lotto da sottoporre a certificazione entro 7 giorni dalla richiesta dell'operatore.

10.4.2 Notifica risultati analitici

L'OdC ricevuto il rapporto di analisi dal laboratorio, valuta la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e ne notifica l'esito al richiedente.

SITUAZIONI	PROVVEDIMENTO
1) Analisi conformi ai requisiti disciplinati	L'OdC comunica la conformità ai requisiti mediante l'invio della notifica conformità analisi in cui viene riportato il tipo di analisi, i requisiti previsti da disciplinare di produzione, la data, il lotto, la quantità e il n° del rapporto di prova rilasciato dal laboratorio e rende disponibile il passaggio del lotto da prodotto atto a IG a prodotto IG.
2) Analisi non conformi ai requisiti disciplinati	L'OdC notifica l'esito negativo delle analisi, indicando il requisito e/o i requisiti non conformi ed il relativo trattamento. In seguito al ricevimento della notifica di non conformità, l'operatore identifica e declassa il lotto sul registro di produzione/lavorazione.

Al fine del rilascio del giudizio di idoneità definitivo sul dato analitico riportato sul rapporto di prova l'OdC considera esclusivamente l'incertezza di misura che, in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, è associata al dato relativo a ciascuna determinazione riportata sul medesimo rapporto di prova. Pertanto, il dato analitico rilevato a seguito delle analisi di laboratorio sarà conforme al disciplinare di produzione se rientra nell'intervallo dell'incertezza di misura ovvero nell'ampiezza del campo di valori indicati nel rapporto di prova.

In caso di analisi non conformi il produttore può chiedere la revisione dell'analisi, di cui al successivo paragrafo 12.

Qualora non si adotti la certificazione lotto per lotto in caso di non conformità analitica l'OdC dovrà eseguire un nuovo campionamento su un altro lotto di prodotto e procedere ad ulteriori verifiche analitiche, finché il parametro disciplinato non rientra nella conformità.

Per la gestione delle non conformità, accertate dall'OdC a seguito delle verifiche sul prodotto, si rimanda al paragrafo 13.

11 - Registrazione dell'attività di controllo svolta dall'OdC

L'attività di controllo svolta dal personale ispettivo dell'OdC viene registrata su appositi verbali di controllo predisposti per le diverse attività svolte e categorie di operatori inseriti nel sistema dei controlli.

Gli elementi base di ciascun verbale ispettivo sono:

- data ed ora di inizio e fine della verifica ispettiva;
- identificazione della tipologia di visita ispettiva (ordinaria/straordinaria), che l'ispettore si appresta a condurre;
- identificazione dell'ispettore dell'OdC e del dipendente/delegato dell'operatore iscritto che accompagna l'ispettore nel corso della verifica;
- elenco dei requisiti verificati;
- spazio destinato alle registrazioni dei rilievi e delle osservazioni;
- firma e timbro dell'Azienda/Soggetto presso il quale è stato condotto il controllo.

Per il prelievo di campioni, dovrà essere compilato un verbale di prelievo appositamente predisposto.

Gli elementi base di ciascun verbale di prelievo campione sono:

- data e luogo del prelievo;
- identificazione del soggetto presso il quale il prelievo è stato effettuato (intestatario dell'Analisi);
- tipo di prodotto prelevato;
- numero di aliquote che costituiscono il campione;
- identificazione del/i campione/i;
- quantità di prodotto per ogni singola aliquota (....);
- data di produzione e/o di scadenza del prodotto campionato e/o, il lotto di produzione di appartenenza;
- indicazione delle verifiche richieste al Laboratorio.

12 - Revisione dell'analisi

In caso di esito non conforme l'OdC comunica l'esito negativo delle analisi e contestualmente porta a conoscenza dell'operatore la possibilità di chiedere la revisione di analisi, assegnando il termine di 6 giorni dalla ricezione della comunicazione per la presentazione dell'istanza.

La mancata presentazione dell'istanza di revisione equivale a rinuncia alla revisione delle analisi, il lotto è escluso dal circuito della (indicare DOP o IGP)

La ripetizione dell'analisi sarà effettuata sull'aliquota detenuta dall'OdC presso un laboratorio accreditato per la medesima prova (a fronte della UNI CEI EN ISO/IEC 17025) diverso dal precedente (trattasi sempre di laboratorio di revisione iscritto negli elenchi dei laboratori accreditati di cui può valersi l'OdC).

È compito dell'OdC informare l'operatore circa il laboratorio scelto per la revisione delle analisi e l'operatore potrà richiedere di assistere alla ripetizione analitica.

L'esito della ripetizione ha valore definitivo e le spese sono a carico della parte soccombente.

Nel caso di non conformità, in assenza di richiesta di ripetizione di analisi o nel caso che questa abbia confermato l'esito di non conformità – oltre all'esclusione del lotto esaminato dal circuito DOP o IGP – l'OdC procede come da paragrafo 13.

13 - Non conformità

Il mancato soddisfacimento di un requisito specifico richiesto dal disciplinare di produzione o un mancato adempimento previsto dal presente piano dei controlli, accertato dall'OdC, dà luogo ad una non conformità. Le non conformità (NC) vengono classificate in gravi e lievi.

A seguito delle NC vengono adottati dall'OdC dei provvedimenti a carico dell'operatore in funzione della gravità di quanto accertato. Il trattamento della non conformità è sempre comunicato all'operatore prevedendo:

Verifiche ispettive supplementari (VIS): ovvero un'attività di controllo supplementare specifica costituita da almeno una visita ispettiva supplementare (per le NC classificate gravi);

Esclusione del prodotto dal circuito IG: che impedisce all'operatore di rivendicare il lotto campionato come IG;

Richiesta e/o aggiornamento della documentazione: provvedimento con il quale l'OdC richiede ufficialmente al soggetto riconosciuto di inviare un determinato documento o aggiornare un registro utile ai fini del mantenimento dei requisiti di riconoscimento. Il mancato aggiornamento della documentazione da parte dell'operatore può dar luogo ad una visita ispettiva supplementare.

Nell'allegata tabella 5 sono riportate le possibili NC con i relativi trattamenti, a carico di ciascun operatore della filiera.

13.1 NC rilevate dall'OdC nel corso dell'attività di controllo

In adempimento alle disposizioni vigenti le situazioni non conformi qualificate come gravi saranno comunicate all'ICQRF per il seguito di competenza.

La comunicazione alle autorità competenti (Ispettorato) delle non conformità gravi rilevate dall'ODC nel corso delle attività di controllo avviene soltanto a seguito di decisione definitiva del rigetto di ricorso, ove presentato dall'operatore, ovvero alla scadenza del termine previsto per la presentazione del ricorso (vedi paragrafo 13.2) e di richiesta di revisione di analisi (vedi paragrafo 12).

13.2 Ricorsi

L'operatore potrà fare ricorso alla Giunta di Appello dell'OdC contro i provvedimenti e le decisioni assunte dallo stesso OdC a seguito delle attività di controllo.

Il ricorso potrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione presa dall'OdC.

Il ricorso dovrà essere sottoscritto dall'operatore interessato (Legale Rappresentante dell'azienda) e dovrà contenere la chiara indicazione del provvedimento impugnato e delle ragioni su cui si basa la richiesta, nonché il dettaglio dell'eventuale documentazione che si intende produrre.

La Giunta di Appello esamina il ricorso, ascolta i rappresentanti dell'operatore, se richiesto, e decide entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. Le delibere verranno ufficializzate al ricorrente tramite lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata. Le spese relative al ricorso rimarranno a totale carico della parte soccombente. In caso di soccombenza parziale tali spese sono proporzionalmente ridotte.

Le decisioni dell'organo deliberante in merito ai ricorsi sono vincolanti per l'OdC e per il ricorrente e sono impugnabili esclusivamente innanzi all'Autorità Giudiziaria.

ALLEGATI

Tabella 1 – Sintesi dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione o ai paragrafi del presente piano di controllo

CATEGORIA DI OPERATORE	CATEGORIA REQUISITO	SINTESI REQUISITO	CODICE REQU.	RIF. DISCIPLINARE
Produttore Agricolo	Zona di produzione		P01	Art.....comma
Produttore Agricolo	Adeguatezza impianti		P02	Art.....comma
Produttore Agricolo	Modalità di coltivazione		P03	Art.....comma
Produttore Agricolo	Resa massima (ove prevista dal disciplinare)		P04	Art.....comma
Intermediario			I01	
Confezionatore	Ubicazione		C01	Art.....comma
	Caratteristiche del prodotto		C02	Art.....comma
	Modalità di confezionamento ed etichettatura		C03	Art.....comma

NB. la tabella andrà compilata dall’OdC in funzione dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione per ciascun operatore presente nella filiera.

NB. CODICE REQU.: identifica la tipologia dell’operatore e il numero progressivo con la riga per tipologia di operatore (es. P04 corrisponde alla quarta riga dell’operatore agricolo)

Tabella 2 – Comunicazioni periodiche degli operatori

CATEGORIA DI OPERATORE	CODICE COMUNICAZIONE	INFORMAZIONI PERIODICHE	FREQUENZA N.B. in coerenza con il ciclo produttivo e in funzione di quanto stabilito dal disciplinare di produzione
Produttore Agricolo	C-P01	Quantità prodotte	
	C-P02	Quantità cedute/conferite	
Intermediario	C-I01	Quantità approvvigionate	
	C-I02	Quantità cedute	
Confezionatore	C-C01	Quantità approvvigionate	
	C-C02	Quantità confezionate e cedute	

NB. qualora siano presenti altre figure di operatori andranno specificate le informazioni periodiche pertinenti da inviare all'OdC.

Tali comunicazioni devono essere trasmesse anche qualora le produzioni siano nulle.

Tabella 3– Frequenza visite ispettive

OPERATORE DELLA FILIERA	FREQUENZA MINIMA VISITE ISPETTIVE (*)
Produttore agricolo	33% + 2 (**)
Intermediario	100%
Confezionatore	100%

(*) Il 33% corrisponde ad una visita ogni tre anni, il 100% corrisponde ad almeno una visita ispettiva ordinaria all'anno;

(**) il 2% interesserà soggetti già sottoposti a verifica negli anni precedenti;

NB. integrare la tabella qualora siano presenti altre figure di operatori.

Il numero delle visite ispettive ordinarie annuali a carico dei confezionatori sarà, opportunamente, calibrato in funzione dei volumi produttivi e/o della stagionalità delle produzioni. In tal caso andrà compilata una tabella aggiuntiva esemplificativa di questo tipo:

Tabella 3.1 Numero di visite ispettive ordinarie all'anno in funzione dei volumi produttivi qualora la stagionalità delle produzioni lo consenta

OPERATORE DELLA FILIERA	VOLUMI PRODUTTIVI	N. VISITE ISPETTIVE ORDINARIE /ANNO
Confezionatore	fino a ... Q.li	1
	da a Q.li	2
	oltre ... Q.li	3

NB. nel caso di visite ispettive ordinarie in funzione dei volumi produttivi e della stagionalità (es. produzioni in diversi periodi dell'anno, lunghi periodi di commercializzazione) la tabella dovrà essere integrata.

Tabella 4a - Frequenza autocontrollo per la verifica delle caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche qualora la stagionalità delle produzioni lo consenta

OPERATORE DELLA FILIERA		VOLUMI PRODUTTIVI	CAMPIONI/ANNO
Confezionatore		fino a ... Q.li	1
		da a Q.li	2
		oltre ... Q.li	3

Tabella 4b - Frequenza controlli dell'OdC per la verifica delle caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche qualora la stagionalità delle produzioni lo consenta

OPERATORE DELLA FILIERA	VOLUMI PRODUTTIVI	CAMPIONI/ANNO
Confezionatore	fino a ... Q.li	1
	da a Q.li	2
	oltre ... Q.li	3

Tabella 5 – Classificazione delle Non conformità e relativi trattamenti

Operatore	Categoria requisito adempimento	ID	Codice requisito specifico adempimento (*)	Non Conformità NC L = lieve G = grave	Trattamento della non conformità	Azione OdC (***)
Produttore agricolo	Zona di produzione non conforme	01	P01	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Produttore agricolo	Modalità di coltivazione non conformi	02	P02	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Produttore agricolo	Resa non conforme	03	P03	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Confezionatore						
	Caratteristiche fisiche, chimiche organolettiche del prodotto non conformi			G **	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	VIS con campionamento prodotto
	Parziale rispetto frequenza analisi in autocontrollo			L	Richiesta adeguamento procedure autocontrollo	Verifica adeguamento delle procedure di autocontrollo e, nel caso di mancato adeguamento, VIS con campionamento prodotto
	Assenza analisi in			G	Richiesta	Verifica

Operatore	Categoria requisito adempimento	ID	Codice requisito specifico adempimento (*)	Non Conformità NC L = lieve G = grave	Trattamento della non conformità	Azione OdC (***)
	autocontrollo				adeguamento procedure autocontrollo	adeguamento delle procedure di autocontrollo e, nel caso di mancato adeguamento, VIS con campionamento prodotto
	Modalità di confezionamento ed etichettatura			L		
Adempimenti a carico di tutti gli operatori	Mancata notifica delle variazioni alle situazioni di riconoscimento senza pregiudizio per la conformità di processo e prodotto			L	Integrazione documentale	Valutazione integrazioni. VIS in caso di valutazione negativa o mancate integrazioni
	Mancata notifica delle variazioni alle situazioni di riconoscimento con pregiudizio per la conformità di processo e prodotto			G	Richiesta adeguamento condizioni, esclusione prodotto	VIS valutazione adeguamento; in assenza di adeguamento revoca del riconoscimento
	Identificazioni/registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità/conformità			L	Richiesta adeguamento e invio evidenze all'OdC	Valutazione integrazioni; VIS in caso di valutazione negativa o mancate integrazioni
	Identificazioni/registrazioni assenti e/o carenti con perdita di			G	Esclusione prodotto dal circuito DOP. Richiesta	VIS a riscontro adeguamento

Operatore	Categoria requisito adempimento	ID	Codice requisito specifico adempimento (*)	Non Conformità NC L = lieve G = grave	Trattamento della non conformità	Azione OdC (***)
	tracciabilità/conformità, ivi compreso l'approvvigionamento da operatori non riconosciuti				adeguamento	
	Mancato rispetto invio comunicazioni periodiche			L	Richiesta Integrazione documentale	VIS in caso di mancato invio delle comunicazioni periodiche, dopo 15 giorni dal mancato invio della richiesta integrazione documentazione
	Registrazione parametri processo carente senza perdita di tracciabilità/conformità			L	Adeguamento e invio evidenze all'OdC	Valutazione integrazione documentale. VIS in caso di valutazione negativa o mancata integrazione
	Assenza/carenza di registrazione dei parametri di processo con pregiudizio per la conformità/tracciabilità			G	Esclusione prodotto dal circuito DOP. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento procedure

(*) Riportare il codice del requisito specifico del disciplinare di cui alla tabella 1 o delle comunicazioni periodiche di cui alla tabella 2.

(**) Solo nel caso in cui la certificazione non avviene lotto per lotto.

(***) L'azione correttiva sarà calibrata dall'OdC per ciascuna NC.